

29a/22 Sicurezza in aula: come un docente può segnalare rischi al dirigente. Il modulo

di *Natalia Carpanzano*

Una procedura per la segnalazione di un possibile rischio inerente la sicurezza di un edificio scolastico, ravvisato da un docente o dal personale ATA, è opportuno che venga definita e applicata in maniera certosina in tutti i plessi dell'Istituto.

Una procedura di questo genere ha lo scopo di garantire che a fronte di una non conformità rilevata in materia di sicurezza, la scuola sia in grado di attivare dei canali efficaci di comunicazione interna per una corretta gestione dei rischi emersi.

Ma cosa deve fare in pratica un docente o un collaboratore che si accorga di una possibile situazione di rischio ad esempio in un'aula o in un corridoio?

La procedura da seguire in questi casi è la seguente:

- chiunque individui un pericolo o un guasto deve **segnalarlo compilando il modulo fornito dall'Istituto Scolastico** (se ne fornisce una bozza)
- il modulo compilato deve essere **trasmesso al preposto per la sicurezza** del plesso o della sede, o direttamente al Dirigente Scolastico
- **il Dirigente Scolastico** invierà ai soggetti di competenza le richieste di intervento
- **la realizzazione degli interventi richiesti dovrà essere verificata**

Ovviamente tale procedura è applicabile se la non conformità rilevata non rappresenti un pericolo grave ed immediato, come ad esempio il distacco di calcinacci da un tetto o una fuga di gas. In questo caso il docente o il collaboratore che ravvisino il rischio elevato, devono **mettere in sicurezza gli alunni** ed il personale presente (per esempio facendo evacuare coloro che sono presenti nell'area interessata) e successivamente contattare il preposto di plesso alla sicurezza che provvederà ad attivare la catena di interventi urgenti necessaria (per esempio chiamando i Vigili del Fuoco).

- [Scarica il modulo](#)

[Sicurezza in aula: come un docente può segnalare rischi al dirigente. Il modulo - Orizzonte Scuola Notizie](#)

29b/22 Sicurezza sul lavoro novità anche per la scuola, dalla nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro, a quella in presenza per i preposti, all'esenzione di responsabilità

di *Avv. Marco Barone*

Il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.» interviene con importanti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro che interessano anche la scuola, in particolar modo i preposti alla sicurezza ed i datori di lavoro.

Esenzione responsabilità DS

L'articolo 13 bis del decreto legge citato come convertito in legge all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, norma che include disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche, afferma che i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui alla legislazione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

I dirigenti dovranno effettuare le valutazioni ricorrendo alla valutazione del buon padre di famiglia. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”.

La valutazione dei rischi strutturale degli edifici è di esclusiva competenza dell'Amministrazione

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro dal 2022

Si interviene anche sull'obbligo formativo in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. La nuova norma che va ad integrare l'articolo 37 del TU scuola afferma che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni. Il tutto dovrà essere definito entro il 2022.

Entro il 30 giugno 2022 si dovranno definire gli accordi per la nuova formazione

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La formazione dei preposti dovrà avvenire in presenza

Le modifiche legislative prevedono ora che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno

biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

[Sicurezza sul lavoro novità anche per la scuola, dalla nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro, a quella in presenza per i preposti, all'esenzione di responsabilità - Orizzonte Scuola Notizie](#)

29c/22 Infortuni a scuola, chiarimenti INAIL: lunghi infortuni, quando presentare denuncia, regime sanzionatorio. SCHEDA

di *Davide Scalisi*

Di recente, l'INAIL ha fornito importanti chiarimenti in materia di infortuni sul lavoro, anche e soprattutto a seguito di svariate incertezze manifestate direttamente dalle Strutture territoriali. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza sul punto, rifacendoci, da un lato, alla normativa di settore e, dall'altro, riprendendo pedissequamente la Circolare n. 24 del 9 Settembre 2021.

La normativa di riferimento

La materia è specificamente trattata dall'art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, meglio conosciuto come T.U. sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro; la norma statuisce che il datore di lavoro – pertanto, per le scuole, il Dirigente scolastico – deve presentare all'INAIL la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, **indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.**

Quando va presentata la denuncia?

Il comma 1 dell'art. 53 prevede che la denuncia dell'infortunio sia presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata, dal 22 marzo 2016, dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Ciò significa che il dies a quo della decorrenza dei termini non è il giorno medesimo in cui il datore ha avuto contezza dell'accaduto, bensì **il giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio** nel quale sono specificati la data di rilascio ed i giorni di prognosi.

Qualora il dies a quem sia un giorno festivo, il termine slitterà al primo giorno successivo non festivo; nei casi in cui, invece, l'orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, il sabato è da considerarsi come un normale giorno feriale.

Infortuni più lunghi del previsto

Può accadere che, dopo un primo accertamento medico che aveva prognosticato l'infortunio guaribile entro tre giorni da quello in cui l'evento di danno si è verificato, la prognosi si prolunghi al quarto giorno. In tali casi, come sottolineato dalla Circolare INAIL n. 24, *“il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (ossia i tre giorni)”*.

Segnalazione di infortunio effettuata dal lavoratore, da patronati o dall'INPS

La Circolare in argomento chiarisce che l'INAIL è tenuta ad istruire il caso di infortunio anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono e dell'INPS, nei casi in cui l'evento di danno sia da configurare come infortunio sul lavoro.

In situazioni di tal specie, le competenti sedi INAIL dovranno chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio al fine del corretto proseguimento dell'istruttoria.

La Circolare prosegue, poi, affermando che, qualora “*si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all’art. 53, comma 1, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, la quale viene trasmessa dalla Sede competente via PEC o per posta*”.

Fuori dai suddetti casi:

- Presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o
- Richiesta di denuncia da parte della sede INAIL;

non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.

Tempistiche in caso di morte

Nei casi in cui dall’infortunio sia derivata la morte o ricorra il pericolo di morte, i termini si abbreviano, dovendo la **denuncia** essere **trasmessa entro 24 ore dall’infortunio**.

Il motivo della brevità dei suddetti termini deriva dall’interesse dell’INAIL a istruire in tempi celeri il caso di infortunio, così da erogare ai superstiti, per il caso di morte del lavoratore, le prestazioni economiche spettanti, ovvero, per fornire al lavoratore in pericolo di vita, quanto più rapidamente possibile, le prestazioni economiche, sanitarie ed assistenziali dovute per legge.

Il regime sanzionatorio

Quanto al regime sanzionatorio, la L. n. 561 del 28 dicembre 1993 ha depenalizzato la fattispecie di omessa, tardiva e incompleta denuncia – per la quale l’art. 53, ultimo comma, del D.P.R. n. 1124/65 stabiliva la pena pecuniaria dell’ammenda – prevedendosi, all’art. 2 della predetta Legge, **una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.290,00 a 7.745,00**.

La violazione dell’obbligo di denuncia scatta il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere eseguita la denuncia medesima.

Il procedimento sanzionatorio si avvia con la diffida obbligatoria (ex art. 13 D.Lgs. n. 124/04) con la quale le Strutture territoriali provvedono all’immediata contestazione e notificazione della violazione accertata: la contestazione dell’illecito deve essere effettuata entro novanta giorni a pena di decadenza.

La diffida obbligatoria è necessaria, operando come condizione di procedibilità, anche per i casi di **denuncia tardiva**; in tali casi, il procedimento sanzionatorio si estingue con il **pagamento della sanzione nella misura minima** entro i termini previsti, dato che risulterebbe iniquo trattare nel medesimo modo chi effettua l’adempimento dovuto in ritardo rispetto a chi lo omette totalmente.

- [La circolare INAIL n. 24 del 9 Settembre 2021.](#)

[Infortunati a scuola, chiarimenti INAIL: lunghi infortuni, quando presentare denuncia, regime sanzionatorio. SCHEDE - Orizzonte Scuola Notizie](#)